

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2289

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SANTI

Presentata il 28 gennaio 1981

Norme per la differenziazione della misura degli assegni familiari, o assegni equipollenti, in base al reddito del nucleo familiare

ONOREVOLI COLLEGHI! — In ordine al problema della perequazione dei redditi del nucleo familiare si può rilevare che, se tasse e contingenza penalizzano le famiglie con un solo lavoratore, vale anche evidentemente la seguente affermazione: tasse e soprattutto contingenza privilegiano quei nuclei familiari nei quali entrambi i coniugi lavorano.

Di qui l'esigenza, avvertita da più parti, di attenuare, almeno parzialmente, il « gap » sperequativo che caratterizza i redditi della famiglia considerata quale nucleo.

Ora, però, c'è da chiedersi se non si sia già perduta una grossa occasione nell'intento di perseguire gli obiettivi perequativi di cui al problema posto, ovvero se non si sia sbagliato nel raddoppiare la misura degli assegni familiari a favore di tutti indistintamente gli aventi titolo alla attribuzione degli assegni per il coniuge e per i figli, e ciò perché, così facendo, si sono raddoppiati gli assegni anche per quei nuclei familiari nei quali, ad esem-

pio, entrambi i coniugi percepiscono gli aumenti della contingenza e beneficiano, inoltre, dopo l'abolizione del « cumulo », di un trattamento fiscale privilegiato rispetto a quello riservato al nucleo con un solo percettore di reddito. Da ciò discende che si sarebbe raggiunta certamente una migliore perequazione se si fossero esclusi dal raddoppio detti nuclei favoriti, lasciando ferme per questi ultimi le misure degli assegni vigenti al 30 giugno 1980. E tale esclusione si sarebbe potuta attuare tecnicamente in modo molto semplice: sarebbe stato sufficiente « collegare » il raddoppio con il tipo di detrazioni soggettive dall'imposta attribuite agli aventi titolo alla percezione degli assegni, accordando il raddoppio delle quote per il coniuge e per i figli a carico soltanto, rispettivamente, nel caso di ricorrenza della condizione di godimento della detrazione dall'imposta per il coniuge, e della detrazione dall'imposta per i figli qualora spettante per questi ultimi in misura tecnicamente doppia, come previsto dalla vi-

gente normativa fiscale. In tale modo gli appartenenti ai cosiddetti nuclei favoriti sarebbero rimasti automaticamente esclusi dal beneficio del raddoppio.

Anche l'applicazione pratica sarebbe stata semplicissima perché, come si sa, i datori di lavoro e gli enti erogatori di pensioni sono già in possesso di tutti i dati relativi all'attribuzione delle detrazioni dall'imposta di cui sopra e perciò essi sarebbero stati in grado di raddoppiare automaticamente gli assegni soltanto agli aventi titolo, senza alcuna ulteriore formalità burocratica.

Inoltre, come si vede dalla tabella che qui si allega, è di tutta evidenza come una famiglia media (marito, moglie e n. 2 figli), con i due coniugi entrambi lavoratori, non sarebbe rimasta per nulla danneggiata, rispetto al nucleo fruente del raddoppio, se gli assegni familiari fossero rimasti fermi nell'importo previsto al 30 giugno 1980, in quanto essa avrebbe immediatamente recuperato (e, alla data del 1° gennaio 1981, essa ha già più che recuperato), per effetto del solo aumento (doppio) della contingenza, il mancato raddoppio degli assegni.

Si coglie l'occasione per rilevare che, se si operasse nel senso perequativo innanzi indicato, si avrebbe una minore spesa stimabile in almeno 1.100 dei 2.544 miliardi di lire all'anno previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 440 (infatti

$$954 \times \frac{12}{4,5} = 2.544).$$

E tutti sappiamo come, proprio in questa congiuntura, potrebbero essere utilizzati meglio 1.100 miliardi ogni anno!

Ancora, a sostegno del principio della differenziazione della misura degli assegni familiari con riferimento al reddito del nucleo familiare, possono valere le seguenti ulteriori osservazioni.

Gli assegni familiari non sono retribuzione, ma possono essere definiti tecnica-

mente, dal punto di vista della scienza economica, come « sussidi » (in senso lato) corrisposti alle famiglie dei lavoratori dipendenti (e assimilati) dallo Stato. Infatti, come si sa, anche quando sono materialmente inseriti in busta-paga, il datore di lavoro non ne sopporta l'onere in quanto egli li sottrae dall'importo dei contributi sociali obbligatori.

Quindi, dalla suddetta definizione tecnica di « sussidi », discende che:

1) giustamente, come tutti i tipi di sussidio corrisposti da un ente pubblico, essi non sono tassati (come si ricorderà, tempo addietro è stata annullata la loro errata tassazione, originariamente prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597);

2) si può ritenere equo e doveroso perequare il loro importo, in quanto « sussidi » (sempre in senso tecnico) corrisposti alla famiglia, facendo riferimento appunto al reddito della famiglia stessa; inoltre, se le parole hanno un significato, nello stesso aggettivo familiari è peraltro manifesto il diretto riferimento alla famiglia come nucleo;

3) è certamente necessario e « più » costituzionale (articoli 30 e 31) operare in tale modo perequativo, se ci si vuole muovere nel senso di una migliore politica dei redditi familiari;

4) è perciò certamente un grosso errore operativo raddoppiare un « sussidio » a chi non ne ha bisogno perché può già contare sul doppio aumento della contingenza.

Da tutto quanto sopra nasce l'esigenza di avanzare la presente proposta di legge la quale consente di differenziare automaticamente la misura degli assegni familiari con riferimento al reddito del nucleo familiare.

La decorrenza potrebbe essere quella del 1° gennaio 1981 in modo da evitare conguagli e recuperi.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA ALLEGATA

Reddito mensile netto del nucleo familiare (marito, moglie e due figli)				
	Posizione al	Un solo lavoratore	Coniugi entrambi lavoratori doppio aumento di contingenza	Differenza
	30- 6-1980	600.000	1.100.000	500.000
50 per cento assegni fami- liari	1- 7-1980	615.000	1.100.000	485.000
Aumento contingenza sup- posto pari a lire 18.000 medie	1- 8-1980	633.000	1.136.000	503.000
Rimanente 50 per cento assegni familiari . . .	1-10-1980	648.000	1.136.000	488.000
Aumento contingenza . .	1-11-1980	666.000	1.172.000	506.000
Aumento contingenza . .	1- 2-1981	684.000	1.208.000	524.000
Aumento contingenza . .	1- 5-1981	702.000	1.244.000	542.000
.

Colonna senza raddoppio
assegni familiari, sup-
posti fermi nell'impor-
to in vigore al 30 giu-
gno 1980

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Con effetto dal 1° gennaio 1981, gli assegni familiari e le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge e per ciascun figlio a carico sono corrisposti nelle misure indicate nel decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 440, a condizione che gli aventi titolo all'attribuzione di detti assegni e di dette quote godano, rispettivamente, per il coniuge o, in mancanza del coniuge, per il primo figlio a carico, e per i figli a carico, della detrazione dall'imposta per il coniuge a carico e della detrazione dall'imposta per i figli a carico in misura doppia, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Se non ricorre la condizione di cui al precedente comma, gli assegni familiari e le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge e per ciascun figlio a carico sono corrisposti, sempre con effetto dal 1° gennaio 1981, nelle misure vigenti fino alla data del 30 giugno 1980.